

All'evasore l'onere di provare la lecita provenienza. Restano esclusi i reati meno gravi

# Sì alla confisca per sproporzione

**P**er gli evasori arriva anche la confisca per sproporzione: è un'altra delle rilevanti novità previste dal decreto fiscale (dl 124/2019) che all'art. 39 innova la materia penal-tributaria. Mediante l'inserimento del nuovo art. 12-ter nel corpo del dlgs 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, viene dunque estesa anche a tali reati l'operatività di questo peculiare strumento di ablazione, la cui disciplina di riferimento è rinvenibile nell'art. 240-bis c.p. (e in realtà, ancor prima, nell'art. 12-sexies dl 306/1992), rubricato «Confisca in casi particolari». Si sono esclusi dall'ambito applicativo della misura esclusivamente i reati, meno gravi, di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, che puniscono l'«Omesso versamento di ritenute dovute o certificate» e l'«Omesso versamento di Iva». Per tutti gli altri delitti fiscali si è invece individuato un limite sintomatico della particolare offensività della condotta, prevedendo specificamente l'inapplicabilità della confisca allagata qualora non si superi la soglia di 100 mila euro di imposta evasa (importo che per il reato di dichiarazione infedele coincide ora peraltro con la soglia stessa di rilevanza penale) o, a seconda della struttura

del delitto, di redditi sottratti all'imposizione fiscale. Unica eccezione alla previsione della soglia di 100 mila euro è rappresentata dalla fattispecie di cui all'art. 10, poiché non contempla alcuna quantificazione dell'imposta evasa, bensì punisce la condotta di chi occulta o distrugge le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ostacolando la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Ciò precisato, perché viene da tutti chiamata confisca allargata o per sproporzione? La risposta è nel testo stesso della normativa: infatti ne è prevista l'applicazione, pronunciata sentenza definitiva di condanna o patteggiamento, su quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. La confisca allargata si discosta da quella

«tradizionale», ovvero dalla confisca che, come previsto dall'art. 240 c.p. (nonché dall'art. 12-bis dlgs 74/2000), è obbligatoria nel caso di condanna o patteggiamento per talune fattispecie (tra cui proprio quelle penali tributarie) e ha a oggetto i beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell'illecito, o in alternativa, nel caso in cui non sia possibile, i beni nella disponibilità del reo per un valore equivalente al suddetto parametro. Infatti, l'applicabilità della confisca «tradizionale» è subordinata alla prova di un rapporto pertinenziale tra il bene (o il denaro) oggetto del provvedimento e il reato del quale costituisce il profitto illecito e per cui è pronunciata condanna. Al contrario, nella confisca allargata si supera la necessità di un nesso di derivazione della ricchezza che deve essere confiscata dal fatto di reato, dando rilevanza esclusivamente alla relazione tra il condannato e la res, la quale potrà quindi essere

entrata nella proprietà del reo anche prima della commissione del reato. Proprio grazie a tale peculiarità, il legislatore con questa misura ha perseguito più incisivamente l'obiettivo strategico di fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata, sottraendo dal circuito economico beni di provenienza illecita, ed evitando l'accumulo di risorse economiche. Come osservato anche dalla giurisprudenza, essa si basa su di «un'insindacabile scelta politico-criminale, una presunzione iuris tantum d'illicita accumulazione», nel senso che il provvedimento, incidendo su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività lavorativa svolta dal condannato, trasferisce sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici della positiva liceità della loro provenienza (cfr. tra le più recenti Cass. 36499/2018). Già prevista per

un elenco di reati che è andato negli anni ampliandosi (e che ricomprende, tra gli altri, usura, ricettazione, riciclaggio, reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti o commessi al fine di agevolare le associazioni mafiose, nonché delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.), la confisca allargata viene ora estesa dal dl 124/2019, seppur con alcuni limiti, al catalogo dei reati tributari di cui al dlgs 74/2000. Dei beni confiscabili, peraltro, è consentito anche il sequestro preventivo, ogniqualvolta sia accertata l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati contemplati dal legislatore, nonché la presenza di seri indizi circa l'esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, ovvero la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito del soggetto e la mancata giustificazione della loro lecita provenienza (Cass. 26832/2015). Infine, la confisca per sproporzione è qualificata dalla giurisprudenza come misura di sicurezza: sul piano giuridico, è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione; su quello pratico, sarà applicabile anche ai casi di condanna per reato commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova norma.

© Riproduzione riservata

## VIAGGIANO PER METTERE GLI ALTRI SUL BINARIO GIUSTO.

Marta, Luca, Ines e Max, consulenti.



TRENITALIA **for BUSINESS**

Per chi come loro viaggia per lavoro c'è Trenitalia for Business, il programma dedicato ad aziende e possessori di Partita Iva.

**TRENITALIA**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Il Programma FrecciaCorporate cambia denominazione e diventa Trenitalia for Business mantenendo le medesime condizioni. L'offerta è valida per i viaggi su Freccie e Intercity. Info, condizioni e regolamento su [trenitalia.com/sez.aziende](http://trenitalia.com/sez.aziende)